



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 18 del 25 Marzo 2020

Oggetto:

Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°4

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	allegato C
D	Si	Cartaceo+Digitale	allegato D

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Richiamate l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto in particolare, che l'art. 14 del sopra citato DL 14/2020 individua le modalità di trattamento dei dati personali, secondo le modalità seguenti:

- al comma 1 la circolazione e la comunicazione dei dati, anche particolari e giudiziari, tra tutti "i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte [...]”;
- al comma 2 "La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.”;
- al comma 3 il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” e, in particolare l'art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;

Tenuto conto che, al fine di adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il

più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata e l'utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima, è stata approvata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.",

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che, fin dall'inizio dell'emergenza è risultata una considerevole carenza sul mercato di Dispositivi di Protezione Individuale e di dispositivi medici, in particolare di mascherine protettive, a fronte di un numero crescente di pazienti positivi e ricoverati nelle strutture ospedaliere, con necessità per gli operatori sanitari di disporre di mascherine protettive per prevenire il contagio;

Considerato che, per far fronte a tale carenza, la Regione Toscana si è fin da subito attivata per garantire i migliori approvvigionamenti dei DPI necessari, prevedendo, altresì, la produzione attraverso imprese locali di mascherine con prestazioni analoghe e similari alle cosiddette "mascherine chirurgiche";

Richiamate le ordinanze emesse in merito alla emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare la ordinanza n.17 del 19 marzo u.s., recante "Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1";

Ritenuto necessario adottare indicazioni straordinarie e temporanee al fine di riuscire a garantire la massima efficienza della rete ospedaliera e, contestualmente, offrire la tutela della salute del personale sanitario;

Considerato che una corretta distribuzione delle mascherine protettive, fra gli operatori sanitari e socio-sanitari, si pone come elemento indefettibile per consentire agli stessi di continuare a lavorare in sicurezza nelle strutture sanitarie e di procedere ad una costante e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento, di cui all'allegato A della presente ordinanza, contenente il documento "Criteri per la distribuzione e rendicontazione delle mascherine protettive", al fine di garantire massima efficienza nella distribuzione dei predetti dispositivi fra le Aziende ed Enti del SSR e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR e nel contempo, assicurare una corretta distribuzione, a cascata, da ogni direzione aziendale;

Ritenuto, altresì, che unitamente alla definizione dei criteri di distribuzione dei predetti dispositivi,

nel documento, di cui al capoverso precedente, si prevede un sistema di adeguata rendicontazione della distribuzione ed utilizzo degli stessi, al fine di poter mappare compiutamente l'andamento di utilizzo delle mascherine protettive e garantire, nel contempo, una efficiente programmazione negli acquisti e produzione delle stesse;

Ritenuto necessario garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19;

Preso atto che è in fase di avvio la distribuzione sul mercato di test sierologici per la determinazione dei titoli anticorpali al COVID 19, mediante il quale è possibile stabilire la diffusione dello stesso nella popolazione;

Ritenuto opportuno procedere, attraverso l'impiego dei test sierologici già in disponibilità del SSR, ad una prima fase di impiego di questa tecnica nei confronti, in primis, del personale sanitario operante in aree COVID-19 e nei confronti dei MMG/PLS e medici di continuità assistenziale, in ragione del maggior livello di rischio, al quale il personale è esposto, al fine di attivare misure ulteriori di contenimento e isolamento e prevenzione;

Valutato, pertanto, di approvare il documento, di cui all'allegato B della presente ordinanza, predisposto dalla Task force sanitaria, contenente la definizione della prima fase di impiego del test predetto;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire massima efficienza nella gestione della emergenza sanitaria da COVID-19, di individuare, per ciascuna Area Vasta, una figura di coordinamento dei Servizi di Anestesia e rianimazione afferenti le Aziende ed Enti del SSR, alla quale sarà demandato il compito di collaborare con la struttura tecnica-operativa, prevista al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, nonché al punto 6 del primo paragrafo della ordinanza n.8 del 6 marzo 2020, secondo le modalità di seguito riportate;

Ritenuto opportuno prevedere ulteriori disposizioni per la operatività delle microbiologie del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare al meglio la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19, garantendo la migliore appropriatezza della risposta assistenziale e la massima efficienza del SSR, in merito alla gestione della pandemia in atto, individuare "alberghi sanitari" e "posti letto di cure intermedie COVID" per i pazienti COVID positivi, secondo i criteri di seguito riportati;

Ritenuto opportuno, al fine di limitare la circolazione dei cittadini e al contempo contingentare gli accessi alle strutture ospedaliere, prevedere che, sino a nuovo provvedimento, le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate A PHT, con ricetta limitativa (RRL e RNRL), non sottoposte a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere erogate nel canale della Distribuzione per conto (DPC);

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che dispone quanto segue: "4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MASCHERINE PROTETTIVE

- a. di approvare il documento, di cui all'allegato A, nel quale sono definiti i "Criteri per la distribuzione e rendicontazione delle mascherine protettive", al fine di garantirne massima efficienza nella distribuzione fra le Aziende ed Enti del SSR e all'interno delle stesse, nonché delle strutture socio-sanitarie, assicurando, nel contempo, un adeguato sistema di rendicontazione della distribuzione ed utilizzo delle predette mascherine, che consenta una efficiente programmazione negli acquisti e nella produzione delle stesse;
- b. che le Aziende ed Enti del SSR, si attengano, a far data dalla entrata in vigore della presente ordinanza, ai Criteri per la distribuzione, di cui al punto precedente;

2. TEST SIEROLOGICO RAPIDO

- a. di procedere ad una prima fase di impiego del test sierologico rapido nei confronti, in primis, del personale sanitario e nei confronti dei MMG/PLS e medici di continuità assistenziale operante all'interno degli ospedali COVID-19, in ragione del maggior livello di rischio, al quale il personale è esposto, al fine di valutare i possibili utilizzi nella situazione attuale e le possibili azioni conseguenti di prevenzione e contenimento del virus;
- b. di approvare il documento, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, predisposto dalla Task force sanitaria, contenente la definizione della prima fase di impiego del test, di cui al punto 1;

3. COORDINAMENTO DI AREA VASTA DEI SERVIZI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

- a. di individuare, per ciascuna Area Vasta, una figura di coordinamento dei Servizi di Anestesia e rianimazione afferenti le Aziende ed Enti del SSR di pertinenza, alla quale sarà demandato, in raccordo con l'apposita struttura tecnica-operativa, prevista dalle ordinanze n.7/2020 e n.8/2020, il compito di:
 - ✓ regolare i flussi dei pazienti all'interno del sistema ospedaliero, con particolare riferimento all'utilizzo dei posti letto di terapia intensiva, in modo tale da mantenere livelli di occupazione dei posti letto degli ospedali, nella funzione COVID, il più omogenei possibile per evitare che si realizzino criticità in alcuni punti della rete;-
 - ✓ monitorare e valutare continuamente l'appropriatezza del percorso clinico assistenziale dell'area COVID, al fine di un utilizzo dei posti letto di terapia intensiva in linea con quanto indicato dalle linee guida regionali di gestione del percorso;

- b. di prevedere che con cadenza giornaliera siano effettuati più briefing, in cui i coordinatori si raccordano con il responsabile della struttura tecnica-operativa, di cui al punto 1, e con i DS aziendali o altri professionisti, indicati dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, per l'analisi della situazione dei flussi dei pazienti COVID nei vari ospedali della rete e realizzano la pianificazione delle azioni per mantenere il sistema in uno stato di maggiore equilibrio di carico delle cure COVID tra i singoli presidi, come riportato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- c. di prevedere che, in occasione di ogni briefing, di cui al punto 2, sia diffusa la pianificazione delle azioni immediate da porre in essere da parte di tutto il sistema ospedaliero;
- d. di individuare per lo svolgimento del ruolo di coordinamento, di cui al punto precedente, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Aziende ed Enti del SSR i seguenti professionisti:
 - ✓ Adriano Peris (Direttore Cure Intensive del Trauma e delle Gravi Insufficienze d'Organo- Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi-Firenze) per l'Area Vasta Centro;
 - ✓ Ferdinando Cellai (Direttore Anestesia e Rianimazione – USL Toscana Nord-Ovest, ospedale di Lucca) per l'Area Vasta Nord Ovest;
 - ✓ Marco Feri (Direttore Anestesia e Rianimazione – USL Toscana Sud-Est, ospedale di Arezzo) per l'Area Vasta Sud Est

4. DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- a. di prevedere che, in conformità a quanto già espresso dalla ordinanza n.6 del 2 marzo, le microbiologie delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Toscana, AOUP, AOUC, AOUS siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per Covid-19.
- b. di rendere operativi i laboratori di microbiologia attivati successivamente e comunicati al Ministero, come riportati nell'allegato D, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sulle 24 ore, ricorrendo anche allo spostamento di professionisti all'interno della Area Vasta di riferimento.

5. ALBERGHI SANITARI

- a. All'interno delle strutture alberghiere, di cui alla ordinanza n.15 del 18 marzo, ogni Azienda USL definisce apposite convenzioni per la istituzione di "alberghi sanitari", adeguatamente distribuiti sul territorio, nei quali sarà garantita idonea sorveglianza infermieristica e medica;
- b. Gli "alberghi sanitari", di cui al punto 1, sono destinati a:
 - ✓ pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;

- ✓ pazienti COVID positivi che, all'insorgenza dell'infezione, risultano paucisintomatici e quindi non ricoverati in ambiente ospedaliero, ma infettanti e che necessitano di idonea sorveglianza infermieristica e medica;
- c. Gli "alberghi sanitari" sono eventualmente utilizzabili anche per la gestione dei contatti stretti, di pazienti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio;

6. CURE INTERMEDIE COVID

- a. Ciascuna Azienda USL istituisce ed attiva posti letto territoriali di cure intermedie per pazienti COVID, selezionati dal pronto soccorso o in fase di dimissione ospedaliera, in proporzione dal 15 al 20% del totale dei ricoveri nei reparti COVID, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private autorizzate, provviste di erogazione di ossigeno per ogni posto letto;
- b. I posti letto, di cui al punto 1, sono destinati a:
 - ✓ pazienti COVID positivi, che sono in fase conclusiva di trattamento presso i reparti COVID e in condizioni generali di stabilità confermata, che necessitano di livello assistenziale e terapeutico di bassa intensità;
 - ✓ pazienti COVID che accedono al Pronto Soccorso con i sintomi conclamati simil-influenzali (rinite, febbre alta, tosse) e un iniziale impegno respiratorio, che determina una lieve ipossiemia, che, a valutazione del clinico, possono essere ulteriormente tenuti in osservazione e gestiti anche terapeuticamente presso i posti letto di cure intermedie COVID.

7. DISTRIBUZIONE PER CONTO

- a. che, sino a nuovo provvedimento, le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate A PHT, con ricetta limitativa (RRL e RNRL), non sottoposte a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere erogate nel canale della Distribuzione per conto (DPC).

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

La spesa connessa all'attivazione delle convenzioni di cui ai punti 5 e 6 della presente ordinanza trova copertura nei bilanci di ciascuna azienda sanitaria.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR;

- URTOFAR Toscana e CISPEL Toscana.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo18 della medesima legge.

Il Presidente